

RISOLUZIONE N. 74/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 20 dicembre 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

L'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il successivo comma 503-bis del citato articolo 1 dispone, tra l'altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d'imposta. In particolare, l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 8 agosto 2023, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7057” denominato “Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi - articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”*.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto dell'8 agosto 2023, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente